Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 22 giugno 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3, in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze) Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 19 maggio 1950
registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1950
registro Presidenza n. 43, foglio n. 136.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

PASTORINO Aldo di Pietro e di Vincenti Emilia, da Noli (Savona), classe 1924, partigiano combattente. — Giovane combattente della lotta partigiana, già sicuramente distintosi per capacità organizzativa e di comando e per coraggioso slancio combattivo, attaccava di iniziativa, con pochi volontari, il tergo di formazioni nemiche minaccianti un campo di aviolanci. L'azione di sorpresa, condotta in direzione opportuna, con decisione e con valore, infliggeva rilevanti perdite all'avversario e sortiva in pieno esito fortunato, eliminando la minaccia incombente sul campo e recuperando il materiale aviolanciato dagli alleati. — Zona di Garessio (Cuneo), 15 febbraio 1945.

PEDRELLI Antonio di Francesco e di Balleri Domenicas, da Brescia, classe 1925, partigiano combattente. — Giovane combattente già distintosi nella lotta partigiana, al comando di una pattuglia attaccava di sorpresa, a bombe a mano, una grossa autocolonna di rifornimenti. Disorientati dall'impeto e dalla decisione dell'attacco i tedeschi lasciavano campo libero ai partigiani che distruggevano col fuoco sette automezzi, altri danneggiandone gravemente. Riordinatisi, però, tornavano all'attacco in forze decisamente preponderanti. Il partigiano Pedrelli, per quanto gravemente ferito al ventre, disponeva con calma e decisione il combattimento in ritirata e solo dopo esser riuscito a sganciare la sua formazione si abbatteva svenuto per l'abbondante perdita di sangue. — Rotabile della Cisa, 22 novembre 1944.

PIZZORNO Amino da Torino, classe 1909, partigiano combattente. — Nella lotta partigiana emergeva per sicura capacità di organizzatore e di animatore assurgendo ad incarichi di responsabilità e di comando. Grandi e segnalati servizi rendeva nel campo delle formazioni militari. Nella guerra di montagna si dimostrava comandante infaticabile, valoroso, equilibrato e deciso; qualità particolarmente rivelate nelle difficili situazioni determinate da duri rastrellamenti effettuati dal nemico sull'Appennino Ligure nell'agosto e nel dicembre del 1944. Sempre primo nel pericolo, leale, energico e coraggioso, riscuoteva l'ammirazione, l'affetto e la stima dei dipendenti e si imponeva anche alla considerazione dei comandi alleati. — Liguria, settembre 1943-aprile 1945.

PROFUMO Gustavo di Adolfo da Londra, classe 1919, partigiano combattente. — Patriota di sicura fede, animato da alto ardore combattivo, dopo l'armistizio organizzava in Genova un gruppo di combattenti e li conduceva attraverso le linee nemiche sino a raggiungere nel Molise le forze in armi. Volontario per missione informativa e di collegamento, paracadutato fra le forze partigiane operanti nell'alta Val Pellice, veniva sorpreso da una formazione nemica. Combattendo strenuamente salvava la radio e gli operatori ma veniva gravemente ferito. Tratto a sua volta in salvo e curato presso le truppe alleate dislocate in Francia, ancora convalescente, chiedeva ed otteneva di venir nuovamente paracadutato tra i partigiani. Sino alla liberazione rendeva brillanti ed apprezzati servizi mettendo in luce esimie doti di coraggio e di capacità. — Italia centro settentrionale, settembre 1943-aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

PELLEGRINELLI Ferruccio di Antonio e di Maccioni Placida, da La Spezia, classe 1921, partigiano combattente. — Già distintosi dopo l'armistizio come uno dei primi organizzatori della lotta partigiana nell'Appennino Tosco-Ligure-Emiliano, si affermava per ardore e per coraggio. Nel corso di un duro rastrellamento nemico, combatteva strenuamente alla testa dei suoi uomini, mantenendo una importante posizione, infliggendo perdite al nemico e facendo numerosi prigionieri. — Passo del Bracco, 15 luglio 1944.

POGGIANTI Benedetto di Guglielmo e di Pessano Maria, da Vado Ligure (Savona), classe 1920, partigiano combattente. — Combattente della lotta partigiana, già ripetutamente distintosi per capacità organizzative, ardore combattivo e valoroso comportamento, attaccava alla testa dei suoi uomini, con pron-

to intuito, un reparto nemico di molto superiore che minacciava i partigiani intenti a raccogliere materiale avio-lanciato. Conducendo il combattimento con strenua decisione infliggeva perdite al nemico e lo costringeva a ripiegare, salvando così i compagni ed il materiale. — Melogno (Savona), 1° marzo 1945.

CROCE AL VALOR MILITARE

DIMASTROROCCO Francesco di Angelo e fu Romano Maria Teresa, da Armento (Potenza), classe 1898, maresciallo maggiore CC., partigiano combattente. — Comandante la stazione dei carabinieri di Arenella (Napoli), nei giorni della generosa insurrezione contro il tedesco invasore, aiutava i patrioti e si impegnava con i suoi uomini in azioni di fuoco. Particolarmente si distingueva nel tentativo, generosamente condotto con grave rischio personale, di salvare una cabina elettrica disinnescando le mine poste dai guastatori nemici. — Napoli, 28 settembre 1943-1° ottobre 1943.

PANOZZO Daniele fu Matteo e fu Panozzo Maria, da Treschè Conca (Vicenza), classe 1920, partigiano combattente. — Comandante di un battaglione partigiano, circondato da superiori forze nemiche, conduceva il combattimento con estrema decisione e, fattasi disperata la situazione, attaccava alla testa dei suoi uomini, sgominando l'avversario ed aprendosi il passo fra le linee nemiche. — Marcesina, 6 giugno 1944.

PEGHINI Pietro fu Ettore e di Chiarello Antonia, da Trissino (Vicenza), classe 1920, partigiano combattente. — Partigiano combattente sorpreso da solo in un rifugio, rifiutava arditamente la resa battendosi a colpi di pistola. Ferito in più parti del corpo ed esaurito il caricatore, si slanciava con temerario e fortunato ardimento fuori del rifugio, aprendosi il passo con lancio di una bomba a mano. — Selva di Trissino (Vicenza), 26 marzo 1945.

PINOTTI Aristodemo di Ermenegildo e di Pioli Domenica, da Pontremoli (Apuania), classe 1917, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio prendeva parte alla lotta partigiana distinguendosi per capacità di organizzatore e per ardore di combattente. Nel corso di arditi colpi di mano e di riuscite ed importanti azioni di sabotaggio dimostrava belle doti di decisione e di coraggio. — Zona di Pontremoli (Massa), agosto 1944-aprile 1945.

(2054)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 maggio 1951, n. 421.

Estensione delle norme agevolative ed elevazione dei limiti fissati alle stesse, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 590.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I rendiconti relativi all'esercizio finanziario 1940-41 e successivi fino a tutto l'esercizio finanziario 1948-49, presentati ai sensi dell'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, potranno essere ammessi a discarico anche quando ricorrano le seguenti circostanze:

1) mancata od erronea applicazione dell'imposta generale sull'entrata e della tassa di bollo di quietanza fino all'importo di lire 500 per ogni titolo giustificativo di spesa;

2) errata applicazione dei tributi nella liquidazione di assegni al personale fino all'importo di lire 500 individuali;

3) differenza nella liquidazione di assegni di carattere eventuale al personale fino all'importo di lire 500 individuali;

4) mancanza di fatture o documenti di acquisti al minuto per singolo importo non superiore a lire 5000 quando sia allegata regolare dichiarazione di entrata del materiale e presa in carico vistata dall'autorità competente ad apporre il visto sulle fatture;

5) erronea imputazione di spese per singoli importi non superiori, ciascuno, a lire 10.000, che dovranno essere posti in evidenza in appositi elenchi da trasmettere alla Corte dei conti in allegato ai rendiconti medesimi.

Art. 2.

Le modalità di esecuzione da applicare nei casi previsti dal precedente art. 1 saranno stabilite dal Ministro per il tesoro d'intesa con la Corte dei conti.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 1° giugno 1951, n. 422.

Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, n. 982, e 21 novembre 1950, n. 983, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1950-51.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950 n. 982, e 21 novembre 1950, n. 983, concernenti la prelevazione di rispettive lire 30 milioni e lire 22 milioni e 320 mila dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1950-51.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 marzo 1951, n. 423.

Esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e Ceylon per lo sblocco dei beni italiani concluso a Colombo, a mezzo scambio di Note, il 10 marzo 1950.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e Ceylon relativo alla proprietà italiana detenuta dal Custodian of enemy property di Ceylon e al pagamento dei debiti dovuti dall'Italia a persone residenti a Ceylon concluso a Colombo, a mezzo scambio di Note, il 10 marzo 1950.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 10 marzo 1950.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1951
Atti del Governo, registro n. 39, *foglio n.* 99. — CARLOMAGNO

Accordo tra l'Italia e Ceylon per lo sblocco dei beni italiani

Prot. N° 00286 *B* 3

Colombo, 10th March 1950

Sir,

I have the honour to refer to the correspondence which has recently been exchanged between the Ceylon and the Italian authorities for the conclusion of an arrangement between the Governments of Italy and Ceylon concerning the treatment of Italian owned assets in Ceylon, which resulted in agreement, subject to the approval of the two Governments, on the provisions set *forth in the Annex to this letter*. I am glad to be able to inform you that these provisions have now been approved by the Government of Italy, for their part, and I understand that they have similarly been approved by the Government of Ceylon. I would therefore propose that the present communication, together with your reply that these provisions are likewise acceptable to the Government of Ceylon, should be regarded as constituting an Agreement between our two Governments on this matter the Agreement to take effect forthwith.

I have the honour to be, Sir, Your obedient servant,

GIOVANNI BATTISTA TOFFOLO
Consul for Italy Ceylon

The Rt. Hon. D. S. SENANAYAKE, M. P.,
Prime Minister

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

AGREEMENT RELATING TO ITALIAN PROPERTY HELD BY THE CUSTODIAN OF ENEMY PROPERTY, CEYLON, AND THE PAYMENT OF DEBTS DUE FROM ITALY TO PERSONS IN CEYLON.

Whereas under Article 79 of the Treaty of Peace with Italy each of the Allied and Associated Powers has the right to seize, retain, liquidate or take other action with respect ot all Property, rights and interests which on the coming into force of the Treaty of Peace are within its territory and belong to Italy. or to Italian nationals, and to apply such property or the proceeds thereof to such purposes as it may desire, within the limits of its claims and those of its nationals against Italy or Italian nationals, including debts, other than claims fully satisfied under the Articles of the Treaty of Peace:

And whereas under the Treaty of Peace all Italian property or the proceeds thereof in excess of the amount of such claims shall be returned:

And whereas the Government of Ceylon is willing to relinquish all claims against such property other than the debts due from Italy to persons in Ceylon:

And whereas the Italian Government in consideration of such relinquishment desires to provide funds in Ceylon for the payment od such debts, the Governments of Ceylon and Italy have reached the following Agreement:

1. The Government of Ceylon will transfer to the Italian Government all the liquid assets now held as Italian property by the Custodian.

2. The Government of Ceylon will release to the original owners or to their legal representatives any Italian property now vested in or under the control of the Custodian other that the liquid assets referred to in clause 1 or which under this Agreement may be liquidated later.

3. The Italian Government will utilise the liquid assets transferred to *it* under this Agreement for the payment of debts in Ceylon, and for this purpose will open an *account* in the name of the *Ufficio Italiano dei Cambi with a branch, if any, operating in Colombo of the Chartered Bank of India, Australia and China or with a correspondent bank operating in Colombo of te said Chartered Bank*, into which account will be paid the sterling so transferred, and from which account will be paid the said debts.

4. The Ceylon Government will give to *the Italian Consul in Ceylon, in his capacity of representative of the Italian Government*, lists of all the Italian pro-

perties held by the Custodian, with all the particulars available of former ownership, and of the nature and the value or estimated value of each property.

5. The Italian Government, through the representative referred to in clause 4, will notify the Secretary to the Treasury as soon as possible, but in any case within three months of the date of the despatch of the last list, under which of the following three categories that Government desires that non-liquid property should be treated:

(*a*) Properties to be realised in order to increase the sterling amount available for the payment of debts.

(*b*) Properties to be released to the former owners or to their legal representatives.

(*c*) Properties the disposal of which under (*a*) or (*b*) is to be dererred for further consideration.

6. The Government of Ceylon agrees to realise any Italian property at the request of the Italian Government under clause 5 (*a*) and to pay the proceeds, less the expenses of sale, into the account referred to in clause 3.

7. The Italian Government will indemnity the Government of Ceylon against claims by former owners where it is established that the property was wrongly vested in the Custodian, and was originally in liquid form of has since been liquidated and has been transferred to the Italian Government under this Agreement, up to the amount so transferred by the Custodian.

8. The Italian Government undertakes to grant compensation to the former owners for their properties transferred to that Government in liquid form under this Agreement.

The Amount of compensation to be paid for property which was liquidated after having been vested in the Custodian will be the net amount paid into *the account* under clause 3.

The conditions of the payment of such compensation will be determined by the Italian Government.

9. The Italian Government undertakes to meet any deficit on *the account* referred to in clause 3 after allowing for the payments of debts under this Agreement, but will be entitled to the free use of any excess on *the account* after the payment of the said debts.

10. The Italian Government will give to the Government of Ceylon a list showing all the debts which have been collected in Italy under Italian legislation as due to persons in Ceylon with such information as will enable the creditors to be traced and the transaction giving rise to the debts to be indentified.

11. The Government of Ceylon will give to the Italian Government lists of claims preferred by creditors in Ceylon against institutions or persons in Italy with sufficient information to enable the debtors to be traced and the validity and amount of the debt to be established where such claims have not been included in the Italian Government list referred to in clause 10 or fully met.

12. The Italian Government undertakes to give all assistance in its power to help creditors in tracing debtors, and to facilitate agreements between the two parties; but where agreement cannot be reached, the remedy for creditors in Ceylon will be through the normal Civil courts in Italy.

13. When agreement upon the amount of the debt has been reached, the Italian Government will authorise the *Ufficio Italiano dei Cambi* to make payment from *the account.*

14. The rate of exchange to be used for the payment of debts *due in lire, that were transferable under the Italian exchange regulations in force on June 10, 1940,* will be that current when the debts became due:

Provided that if at the date the debts became due no rupee-lire conversion rate existed, the rate shall be determined by the current rupee-sterling and sterling-lire rates on that date.

15. In this Agreement, unless the context otherwise requires

« Custodian » means The Custodian of Enemy Property, Ceylon;

« Debts » mean financial obligations legally incurred by the Italian Government, Municipalities, Institutions or persons located, resident or carrying on business in Italy under agreements or contracts entered into force before June 11, 1940, which are due to persons resident in Ceylon or to bodies of persons, whether corporate or unincorporate carrying on business in Ceylon. It does not apply to commercial debts incurred after September, 5, 1945 nor to dividends, interests or other recurring payments falling due after September 15, 1947; and

« Italian Property » means all property in Ceylon which, on September 15, 1947, was held by the Custodian as belonging to Italy or Italian nationals.

No. FC-IT-1.

Colombo 10th March, 1950

Sir,

I have the honour to refer to your letter of today's date, and confirm that the Government of Ceylon have approved the provisions set forth in the annex to your letter concerning the treatment of Italian owned assets in Ceylon.

I am glad to inform you that the Government of Ceylon agree that your communication, together with this reply, should be regarded as constituting an Agreement between our two Governments on this matter the Agreement to take effect forthwith.

I have the honour to be, Sir, Your obedient servant,

D. S. SENANAYAKE
Prime Minister and Minister of External Affairs

Dr. Giovanni Battista TOFFOLO
Consul for Italy in Ceylon

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Traduzione

Prot. 00286-B 3

Colombo 10 marzo 1950

Signore,

ho l'onore di riferirmi alla corrispondenza che è stata recentemente scambiata tra le autorità di Ceylon e quelle italiane in vista della conclusione di un accordo tra i Governi italiano e cingalese circa il trattamento dei beni di proprietà italiana in Ceylon, quale è risultato nell'accordo, destinato ad essere approvato dai due Governi, in merito alle disposizioni previste *nell'Annesso alla presente lettera.*

Sono lieto di poterla informare che tali disposizioni sono state ora approvate dal Governo italiano, per la sua parte, ed io confido che esse siano state ugualmente approvate dal Governo di Ceylon.

Io proporrei pertanto che la presente comunicazione, insieme con la Sua risposta che queste disposizioni sono parimenti accette al Governo di Ceylon, venga considerata come costituente un Accordo tra i nostri due Governi su questo argomento; l'Accordo entrerà in vigore immediatamente.

Ho l'onore di essere, Signore, il suo obbediente Servitore.

GIOVANNI BATTISTA TOFFOLO
Console d'Italia in Ceylon

On. D. S. SENANAYAKE, M. P.
Primo Ministro

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Traduzione

ACCORDO RELATIVO ALLA PROPRIETÀ ITALIANA DETENUTA DAL CUSTODIAN OF ENEMY PROPERTY DI CEYLON E AL PAGAMENTO DEI DEBITI DOVUTI DALL'ITALIA A PERSONE RESIDENTI A CEYLON

Considerato che, ai sensi dell'art. 79 del Trattato di Pace coll'Italia, ognuna delle Potenze Alleate ed Associate, ha il diritto di sequestrare, trattenere, liquidare e prendere ogni altra misura per quanto concerne tutti i beni, diritti ed interessi che alla data dell'entrata in vigore del Trattato di Pace si trovano entro il suo territorio ed appartengono all'Italia o a cittadini italiani, ed impiegare tali beni o il prodotto della loro liquidazione ai fini che essa crederà, sino a concorrenza dell'ammontare dei suoi reclami e di quelli dei suoi cittadini verso l'Italia o verso cittadini italiani (compresi i debiti) che non fossero stati interamente regolati in conformità agli articoli del Trattato di Pace:

Considerato che, ai sensi del Trattato di Pace, tutti i beni italiani, o il prodotto della loro liquidazione, eccedenti l'ammontare di tali reclami saranno restituiti:

Considerato che il Governo di Ceylon è disposto a rinunciare ad ogni reclamo su tali beni ad eccezione dei debiti dovuti dall'Italia verso persone in Ceylon:

Considerato che il Governo italiano, in vista di detta rinuncia desidera provvedere in Ceylon i fondi per il pagamento dei detti debiti, il Governo Italiano e il Governo di Ceylon hanno raggiunto il seguente accordo:

1. Il Governo di Ceylon trasferirà al Governo Italiano tutte le attività liquide attualmente detenute come proprietà italiane del Custodian.

2. Il Governo di Ceylon restituirà ai proprietari originari o ai loro legali rappresentanti ogni proprietà italiana attualmente sequestrata o sottoposta al controllo del Custodian, diversa dalle attività liquide menzionate all'art. 1 o che possa a norma del presente accordo, essere liquidata più tardi.

3. Il Governo Italiano utilizzerà le attività liquide ad esso trasferite a norma del presente accordo per il pagamento di debiti in Ceylon, ed a questo fine aprirà un conto a nome dell'Ufficio Italiano dei Cambi, *presso una filiale, se ve ne è una operante in Colombo, della Chartered Bank of India, Australia and China o presso una corrispondente banca della predetta Chartered Bank, operante in Colombo,* nel quale conto saranno versate le sterline così trasferite e sul quale saranno pagati i summenzionati debiti.

4. Il Governo di Ceylon fornirà al Console Italiano in Ceylon, quale rappresentante del Governo Italiano, elenchi di tutte le proprietà italiane detenute dal Custodian con tutte le informazioni disponibili circa i precedenti proprietari, nonchè circa la natura ed il valore reale o presunto di ciascuna proprietà.

5. Il Governo italiano, attraverso il rappresentante menzionato nell'art. 4 notificherà al Segretario del Tesoro non appena possibile, ma in ogni caso entro 3 mesi dalla data di spedizione dell'ultimo elenco summenzionato, secondo quale delle 3 seguenti categorie esso desideri che le proprietà non liquide vengano trattate:

a) proprietà da liquidarsi per accrescere l'ammontare in sterline disponibili per il pagamento dei debiti;

b) proprietà da riconsegnarsi agli antichi proprietari od ai loro legali rappresentanti;

c) proprietà la cui destinazione secondo paragrafo *a*) o *b*) debba essere rinviata ad ulteriore considerazione.

6. Il Governo di Ceylon si impegna a liquidare tutte le proprietà italiane su richiesta del Governo Italiano a norma dell'art. 5 *a*) ed a versare le somme relative, dedotte le spese di vendita, nel conto di cui all'art. 3.

7. Il Governo Italiano farà indenno il Governo di Ceylon per qualsiasi reclamo da parte dei precedenti proprietari quando risulti che la proprietà fu erroneamente sequestrata dal Custodian ed era originariamente in forma liquida o sia stata già liquidata e trasferita al Governo Italiano a norma del presente accordo, siano all'ammontare in tale modo trasferito dal Custodian.

8. Il Governo Italiano si impegna a risarcire i precedenti proprietari delle loro proprietà ad esso trasferite in forma liquida a norma del presente accordo.

L'ammontare del risarcimento da pagarsi per le proprietà che siano state liquidate dopo essere state sequestrate dal Custodian, sarà l'importo netto versato nel conto di cui all'art. 3.

Le condizioni di pagamento di tale indennizzo saranno stabilite dal Governo Italiano.

9. Il Governo Italiano si impegna a far fronte ad ogni deficit del conto menzionato nell'art. 3 che si verificasse in dipendenza del pagamento dei debiti da farsi a norma del presente accordo, ma avrà il diritto di disporre liberamente delle eventuali eccedenze dopo il pagamento dei debiti stessi.

10. Il Governo Italiano fornirà al Governo di Ceylon un elenco di tutti i debiti che siano stati accertati in Italia secondo la legislazione italiana verso creditori in Ceylon, con tutte le informazioni atte a rendere possibile l'individuazione dei creditori ed a identificare le transazioni che furono a base dei debiti stessi.

11 Il Governo di Ceylon fornirà al Governo Italiano elenchi dei reclami avanzati da creditori in Ceylon verso enti o persone in Italia con informazioni sufficienti ad individuare i debitori e la validità e l'am-

montare del debito quando tali reclami non siano stati inclusi nell'elenco del Governo Italiano di cui all'articolo 10, e non siano già interamente soddisfatti.

12. Il Governo Italiano si impegna a fare tutta la possibile assistenza per aiutare i creditori e a rintracciare i debitori e per facilitare accordi fra le due parti: ma, qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, i creditori in Ceylon potranno ricorrere ai normali tribunali civili italiani.

13. Quando sull'ammontare dei debiti sia stato raggiunto un accordo il Governo Italiano autorizzerà l'Ufficio Italiano dei Cambi ad effettuare il pagamento sul conto.

14. Il tasso di cambio da prendersi a base del pagamento dei debiti in lire che erano trasferibili in base alla legislazione valutaria italiana vigente il 10 giugno 1940, sarà quello corrente al momento in cui i debiti vennero a scadenza; qualora al momento della scadenza non esistesse tasso di cambio tra la rupia e la lira, il tasso sarà determinato dai tassi correnti tra la rupia e la sterlina e la lira, in quel momento.

15. Nel presente accordo, a meno che il contesto non comporti altro significato:

« Custodian » significa il Custodian of Enemy Property in Ceylon. « Debiti » significa obblighi finanziari legalmente assunti dal Governo Italiano o da Comuni, enti o persone domiciliate, residenti o aventi il proprio centro di affari (Carrying on business) in Italia in base a contratti o a convenzioni intervenute prima dell'11 giugno 1940 nei confronti di persone residenti in Ceylon o di persone morali, giuridicamente riconosciute o meno, aventi il proprio centro di affari in Ceylon. Questo termine non si applica ai debiti commerciali assunti dopo il 5 settembre 1945 nè ai dividendi ed interessi o altri pagamenti periodici che scadono dopo il 15 settembre 1947.

« Italian Property » significa: Ogni proprietà in Ceylon che alla data del 15 settembre 1947 fosse detenuta dal Custodian in Ceylon come appartenente all'Italia ed ai cittadini italiani.

Traduzione.

N. FC/IT/1

10 marzo 1950.

Signore,

ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera in data odierna e di confermare che il Governo di Ceylon ha approvato le disposizioni previste nell'Annesso alla Sua lettera concernente il trattamento dei beni di proprietà italiana in Ceylon.

Sono lieto di informarLa che il Governo di Ceylon è d'accordo che la Sua comunicazione, insieme con la presente risposta, venga considerata come costituente un Accordo che entrerà in vigore immediatamente.

Ho l'onore di essere Signore, il suo obbediente Servitore

D. S. Senanayake

Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri

Dott. G. B. Toffolo

Console d'Italia in Ceylon

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

Sforza

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1951, n. 424.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di San Nicolò Lo Reale, con sede in Palermo.

N. 424. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di San Nicolò Lo Reale, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1951

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1951.

Aumento del 10 % delle misure delle retribuzioni relative al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758;
Visto il regio decreto 4 giugno 1935, n. 497;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 171;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263;
Visto il decreto Ministeriale 15 gennaio 1947;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;
Vista la legge 12 aprile 1949, n. 149;
Visto il decreto Ministeriale 22 settembre 1950;
Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130;
Di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono aumentate del 10 % le misure delle retribuzioni relative al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena stabilite dalle tabelle allegate al decreto Ministeriale 22 settembre 1950.

Art. 2.

Le nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente articolo, hanno effetto anche sul premio giornaliero di presenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive estensioni, e sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilità; non hanno effetto invece sulle indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati ed ancorchè utili a pensione, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate nell'articolo precedente.

Art. 3.

Gli assegni personali compresi quelli derivanti dall'applicazione del secondo e terzo comma dell'art. 3 del decreto Ministeriale 22 settembre 1950 che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di retribuzioni, non vengono ridotti o riassorbiti con il miglioramento economico derivante dalla prima applicazione del precedente art. 1.

Ai medici assunti successivamente all'applicazione del presente decreto per il servizio sanitario presso gli stabilimenti carcerari di Asinara, Capraia, Castiadas, Gorgona, Isili, Mamone, Pianosa, Santo Stefano e Tramariglio, qualora non raggiungano per la sola retribu-

zione L. 25.000 lorde mensili verrà corrisposta la differenza, fino al raggiungimento di detta somma, a titolo di assegno personale, da riassorbire negli eventuali successivi aumenti di retribuzione.

Art. 4.

In caso di separazione legale, al personale coniugato compete la quota complementare di carovita anche per il coniuge quando risulti obbligato a corrispondere al medesimo un assegno alimentare in virtù di sentenza del magistrato. Nel caso di separazione consensuale omologata dal tribunale, spetta al personale anzidetto la quota complementare sempre quando sussista l'onere alimentare, salva la facoltà di accertamento da parte dell'Amministrazione della condizione economica del coniuge beneficiario.

Art 5.

Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernenti il cumulo di stipendio, è elevato da lire 250.000 a lire 275.000.

Art 6.

L'art. 1 della legge 12 agosto 1948, n. 1179, si applica anche per i periodi trimestrali successivi al 30 settembre 1949 fino a nuova disposizione.

Art. 7.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione dal presente decreto graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese nelle medesime rispettive proporzioni.

Art 8.

Il trattamento economico risultante dalla applicazione del presente decreto è dovuto soltanto a coloro che prestino la loro opera per almeno 42 ore settimanali, da accertarsi mediante dichiarazione rilasciata dalla autorità dirigente dalla quale il personale aggregato dipende.

E' invece dovuto in proporzione quando il servizio prestato sia inferiore alle 42 ore settimanali.

La disposizione di cui al secondo comma del presente articolo non si applica ai sanitari, i quali rimangono a disposizione dell'Istituto, cui si trovano addetti, per l'intera giornata. Costoro beneficiano delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1949.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 febbraio 1951

Il Ministro per la grazia e giustizia
PICCIONI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1951
Registro Grazia e giustizia n. 12, foglio n. 375. — OLIVA

(3063)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1951.

Sostituzione di un membro del Comitato centrale del lavoro portuale in rappresentanza degli armatori.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 4 giugno 1949, n. 422, relativa alla istituzione del Comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile;

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 1949, con il quale il sig. Teodoro Rositani fu nominato membro del predetto Comitato, in rappresentanza degli armatori;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1950, con il quale il sig. Franco Maresca fu Mariano è stato nominato membro del Comitato in rappresentanza degli armatori e in sostituzione del predetto sig. Rositani, impedito da motivi di salute di partecipare ai lavori del Comitato;

Accertato che detto impedimento per il sig. Rositani è venuto a cessare;

Ritenuto opportuno riaffidare al sig. Rositani medesimo la rappresentanza degli armatori in seno al Comitato, come da proposta avanzata dal Sindacato generale armatori con foglio n. 167/ep in data 5 marzo 1951;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Teodoro Rositani è nominato, per un biennio, membro del Comitato centrale del lavoro portuale in rappresentanza degli armatori e in sostituzione del signor Franco Maresca fu Mariano.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1951

Il Ministro: SIMONINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1951
Registro Marina mercantile n. 18, foglio n. 241. — CILLO

(3064)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1951.

Caratteristiche tecniche e validità del francobollo commemorativo dei pionieri dell'industria laniera italiana, G. Marzotto e A. Rossi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 30 luglio 1950, n. 795, col quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo dei pionieri dell'industria laniera italiana, G. Marzotto e A. Rossi;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo commemorativo dei pionieri della industria laniera italiana è stampato in rotocalco su carta bianca filigranata nel formato stampa di mm. 37 x 21 e formato carta di mm. 40 x 24.

La filigrana è formata dal segno cabalistico della ruota alata ripetuto su tutta la superficie del foglio.

La vignetta è costituita dalle due effigie dei pionieri italiani che spiccano affiancate, al centro del francobollo, su fondo scuro con leggendine in chiaro sottoposte: « G. Marzotto 1820-1910 A. Rossi 1819-1918 », in basso nell'angolo a destra, vi è la riproduzione del marchio circolare dell'industria laniera, raffigurante un agnello portante un'asta crociata con nastro svolazzante su cui è la leggendina « Ecce Agnus Dei »; in alto, entro il bordo circolare del marchio, vi è la leggendina « Nob. Ars Lanae » in basso sotto l'agnello, la data « 1713 », vicino al marchio vi è una spoletta da telaio posta verticalmente; in alto del francobollo, vi sono le leggende in chiaro « Poste Italiane L. 20 », in basso « Vicenza 1950 », e in un rettangolo a mezza tinta, la leggenda in carattere nero « Commemorazione Pionieri Industria Laniera Italiana ».

Il francobollo è stampato in colore bleu nero.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 30 giugno 1951 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 31 dicembre 1951.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1951

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1951
Registro Ufficio riscontro poste, n. 14, *foglio n.* 36. — MANZELLA

(2844)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1951.

Caratteristiche tecniche e validità del francobollo commemorativo del bicentenario della fondazione dell'Accademia di belle arti di Venezia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 30 luglio 1950, n. 745, col quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo del bicentenario della fondazione dell'Accademia di belle arti di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo commemorativo dell'Accademia di belle arti di Venezia, del valore di L. 20, è stampato in rotocalco su carta bianca filigranata nel formato stampa di mm. 37 x 21 e formato carta di mm. 40 x 24.

La filigrana è formata dal segno cabalistico della ruota alata ripetuto su tutta la superficie del foglio.

La vignetta è costituita da un sigillo ovale su cui campeggiano intrecciati, a raffigurare le arti, un compasso, un pennello e una spatola ravvolti al centro da un cartoccio, su cui vi è la leggenda « Veteres Revocavit Artes » su fondo scuro.

In alto del francobollo, spiccano su fondo le leggende in bianco: « Bicentenario dell'accademia di belle arti di Venezia 1750-1950 », in basso, al centro, vi sono delle foglie di alloro intrecciate e le leggendine: « Lire 20 Poste Italiane », in carattere bianco.

Il francobollo è stampato nei seguenti colori: fondo bruno caldo, vignetta terra di Siena calcinata.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 30 giugno 1951 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 31 dicembre 1951.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1951

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1951
Registro Ufficio riscontro poste n. 14, *foglio n.* 35. — MANZELLA

(2845)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1951.

Caratteristiche tecniche e validità del francobollo commemorativo del 1° centenario della nascita del fisico Augusto Righi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 30 luglio 1950, n. 752, col quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo del fisico Augusto Righi nel centenario della sua nascita;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo da L. 20, commemorativo del 1° centenario della nascita di Augusto Righi, è stampato in rotocalco su carta bianca filigranata nel formato stampa di mm. 37 x 21 e formato carta di mm. 40 x 24.

La filigrana è costituita dal segno cabalistico della ruota della fortuna, ripetuto su tutta la superficie del foglio.

La vignetta è costituita dall'effigie di Augusto Righi vista di tre quarti, posta al centro, su fondino a mezza tinta limitato al formato stampa rettangolare del francobollo.

In alto sopra l'effigie, vi sono le seguenti leggende: Augusto Righi I Centenario della nascita 1850-1950 », in basso, « L. 20 Poste Italiane ».

Il francobollo è stampato nei seguenti colori: l'effigie e le leggende in colore grigio-lavagna, il fondino in colore avana.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 30 giugno 1951 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 31 dicembre 1951.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1951

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1951
Registro Ufficio riscontro poste n. 14, foglio n. 87. — MANZELLA

(2846)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1951.

Modificazione allo statuto della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419;

Visto lo statuto della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie istituita presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 17 aprile 1948;

Vista la proposta del Comitato esecutivo della predetta Sezione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decretano:

L'ultimo comma dell'art. 4 dello statuto della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, è abolito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 giugno 1951

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria e il commercio
TOGNI

(3081)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1951.

Composizione del Comitato interministeriale acquisti.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 aprile 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 12 maggio 1951, concernente la costituzione del Comitato interministeriale acquisti;

Decreta:

Articolo unico.

Il Comitato interministeriale acquisti è composto come segue:

Clerici on. avv. Edoardo, Sottosegretario di Stato - Ministero per il commercio con l'estero, presidente;

Saponaro dott. Giovan Battista, ispettore generale del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, membro effettivo;

Pasquale dott. Pompilio e Mondi dott. Giovanni, della stessa Amministrazione, membri supplenti;

Albertario prof. Paolo, direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo;

Cancrini dott. Amedeo, della stessa Amministrazione, membro supplente;

Rinonapoli dott. Umberto, ispettore generale del Ministero dell'industria e del commercio, membro effettivo;

Lubrano dott. Enrico, della stessa Amministrazione, membro supplente;

De Paolis dott. Giovanni, capo divisione del Ministero del commercio con l'estero Direzione generale per le valute, membro effettivo;

Columba dott. Ettore, della stessa Direzione generale, membro supplente;

Ferroni Carli dott. Dino, ispettore generale del Ministero del commercio con l'estero Direzione generale per gli accordi commerciali, membro effettivo;

Conti dott. Francesco, della stessa Direzione generale, membro supplente;

De Marzi prof. Guido, direttore generale dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, membro effettivo;

La Riccia dott. Mario, della stessa Amministrazione, membro supplente;

Ferrari Aggradi dott. Mario, del Comitato interministeriale della ricostruzione, membro effettivo;

Ciaccia dott. Francesco Paolo, della stessa Amministrazione, membro supplente;

Foglietti dott. Antonio, ispettore generale del Comitato interministeriale dei prezzi, membro effettivo;

Suatoni dott. Gino, della stessa Amministrazione, membro supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1951

Il Ministro: LA MALFA

(3082)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Giano Vetusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 6 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1951, registro n. 19 Interno, foglio n. 306, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Giano Vetusto (Caserta) di un mutuo di L. 1.324.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3086)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pieve di Teco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1951, registro n. 19 Interno, foglio n. 322, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Pieve di Teco (Imperia) di un mutuo di L. 2.117.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3087)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Poggiofiorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 6 febbraio 1951 registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1951, registro n. 19 Interno, foglio n. 313, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Poggiofiorito (Chieti) di un mutuo di L 1.683.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3088)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 13 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1951, registro n. 19 Interno, foglio n. 312, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Roio del Sangro (Chieti) di un mutuo di L. 2.376.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3089)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 22 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1951, registro n. 19 Interno, foglio n. 308, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Rogliano (Cosenza) di un mutuo di L. 1.270.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3090)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Genzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1951, registro n. 19 Interno, foglio n. 315, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Genzano (Roma) di un mutuo di L. 11.326.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3091)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ariccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1951, registro n. 19 Interno, foglio n. 314, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ariccia (Roma) di un mutuo di L. 2.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3092)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Placanica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1951, registro n. 19 Interno, foglio n. 381, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Placanica (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 4.032.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3093)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Isola del Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 31 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1951, registro n. 19 Interno, foglio n. 330, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Isola del Piano (Pesaro) di un mutuo di L. 1.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3094)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fossombrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 31 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1951, registro n. 19 Interno, foglio n. 329, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fossombrone (Pesaro) di un mutuo di L. 4.430.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3095)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Giuseppe Vesuviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 26 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1951, registro n. 19 Interno, foglio n. 327, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) di un mutuo di L. 2.100.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3096)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cagli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1951, registro n. 19 Interno, foglio n. 328, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cagli (Pesaro) di un mutuo di L. 2.465.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3097)

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1947, si chiarisce che il mutuo di lire 2.460.000 autorizzato con decreto interministeriale 15 febbraio 1947, si riferisce all'integrazione del bilancio del comune di Pavia per l'esercizio 1946.

(3110)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di geometria superiore presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma, è vacante la cattedra di geometria superiore cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3142)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Piano di ricostruzione e piano regolatore generale di Vicenza

Con decreto Ministeriale 29 marzo 1951, n. 882, è stato disposto che il comune di Vicenza sostituisca, con il piano regolatore generale del suo territorio, il proprio piano di ricostruzione, dipendente dai danni bellici già approvato con decreto Ministeriale 31 marzo 1949 e che continuerà ad avere vigore fino alla formale approvazione del suddetto piano regolatore generale.

(3066)

Approvazione del quarto progetto di variante al piano di ricostruzione di Livorno

Con decreto Ministeriale del 13 giugno 1951, n. 350, è stato approvato il quarto progetto di variante al piano di ricostruzione di Livorno, vistato in una planimetria in scala 1:1250.

Per l'esecuzione di detto progetto rimane fermo il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione originario, prorogato fino al 29 aprile 1953.

(3115)

Proroga del termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Piazza al Serchio (Lucca)

Con decreto Ministeriale 9 giugno 1951, n. 1321, il termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Piazza al Serchio (Lucca), approvato con decreto Ministeriale 10 giugno 1949, n. 882, è stato prorogato fino al 10 giugno 1955.

(3116)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Penna in Teverina (Terni) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, numero 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Penna in Teverina (Terni) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Penna in Teverina (Terni) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Rima, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1951

Il direttore generale: FORMENTINI

(2879)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 9 gennaio 1951, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 24 del 30 gennaio 1951.

TITOLO I

NATURA, PARTECIPANTI, SEDE, DURATA DEL CONSORZIO

Art. 1.

Il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, Istituto di diritto pubblico, costituito con rogito del notaio Castellini di Roma, in data 29 dicembre 1927, a' sensi del disposto dell'art 18 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, è disciplinato dalle disposizioni del detto decreto-legge, dalle relative norme regolamentari, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, dal regio decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3130, dalla legge 29 ottobre 1949, n. 906, dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, e dal presente statuto.

Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

Gli Istituti ed Enti indicati all'art. 18 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che non abbiano partecipato al Consorzio, possono esservi ammessi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione da autorizzarsi dall'organo di vigilanza.

Art. 3.

Il Consorzio ha sede in Roma. Esso è rappresentato localmente dagli Istituti speciali di credito agrario indicati nell'art. 14 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e, in quanto occorra, da altri Istituti partecipanti, in conformità di apposite convenzioni da approvarsi dai rispettivi Consigli di amministrazione, nelle quali saranno disciplinati i rapporti tra il Consorzio e gli Istituti incaricati di fungere da rappresentanze locali, nonchè i compiti e le attribuzioni di queste ultime nell'esercizio di tali funzioni.

Art. 4.

Il Consorzio ha durata indeterminata. Le Società, Istituti ed Enti partecipanti che siano costituiti per un determinato periodo di tempo, avranno diritto, alla loro cessazione, di ottenere il rimborso delle rispettive quote di partecipazione, in proporzione del patrimonio netto del Consorzio risultante dall'ultimo bilancio approvato.

TITOLO II

SCOPO, CAPITALE E MEZZI FINANZIARI

Art. 5.

Il Consorzio ha lo scopo di esercitare le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dall'art. 3 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, dall'art. 43 del regio de-

creto 13 febbraio 1933, n. 215, e da altre leggi speciali, esplicando al riguardo azione integrativa di quella svolta, nel campo del credito agrario di miglioramento, dagli Istituti indicati negli articoli 13 e 14 del regio decreto-legge n. 1509 predetto.

Può, inoltre, compiere tutte quelle altre operazioni alle quali venga autorizzato con leggi speciali o con disposizioni dell'organo di vigilanza.

Art. 6.

Il capitale del Consorzio è formato da quote nominative di partecipazione di L. 500.000 ciascuna.

Il numero di tali quote non è limitato.

La responsabilità degli Istituti partecipanti è limitata alle quote da ciascuno conferite.

Art. 7.

L'importo delle quote sottoscritte sarà versato, intero o a decimi, a richiesta del Consiglio di amministrazione, entro quindici giorni dalla data della richiesta.

Il primo versamento non potrà essere inferiore ai tre decimi.

Art. 8.

Il Consorzio provvede alle operazioni:

a) col capitale;

b) col ricavato del collocamento di buoni fruttiferi e di obbligazioni;

c) con anticipazioni dello Stato.

TITOLO III

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 9.

Sono organi del Consorzio:

a) l'assemblea dei partecipanti;

b) la Presidenza;

c) il Consiglio di amministrazione;

d) il Comitato esecutivo;

e) il Collegio sindacale;

f) la Direzione.

CAPO I

Assemblea dei partecipanti

Art. 10.

Le assemblee, alle quali intervengono i rappresentanti autorizzati dagli Istituti partecipanti, sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata, normalmente, una volta all'anno entro il mese di aprile, dal presidente o, in caso di assenza o di impedimento, da chi lo sostituisce a' termini del presente statuto, per provvedere:

a) all'approvazione del bilancio ed al riparto degli utili;

b) alla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e alla determinazione degli emolumenti ad essi spettanti;

c) alla nomina dei membri del Collegio sindacale di sua competenza e alla determinazione degli emolumenti del Collegio stesso;

d) alla discussione ed alla decisione su qualsiasi altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione di sua iniziativa oppure su richiesta del Collegio sindacale o di un numero di partecipanti che rappresenti, almeno, il quinto del capitale.

Art. 11.

Nelle votazioni delle assemblee i partecipanti dispongono di un voto per ogni quota di capitale sottoscritto e così fino a venti quote e di un voto ogni due quote sottoscritte oltre le venti.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento, da chi lo sostituisce a' termini del presente statuto, e, in caso di assenza o di impedimento di questo ultimo, dal consigliere più anziano di età.

Art. 12.

Gli avvisi di convocazione dell'assemblea devono essere inviati almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, mediante lettera raccomandata.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno.

Per la costituzione delle assemblee e la validità delle deliberazioni, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2368 e 2369 del Codice civile.

CAPO II

Presidenza

Art. 13.

La Presidenza è composta del presidente, nominato tra i componenti il Consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e di due vice presidenti, scelti, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione, tra i propri membri che facciano parte del Comitato esecutivo.

Il presidente rappresenta il Consorzio ad ogni effetto di legge, convoca e presiede le assemblee, il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo e sovraintende a tutto il funzionamento del Consorzio

Nei casi di urgenza il presidente può adottare deliberazioni con i poteri del Comitato esecutivo, richiedendone la ratifica nella prossima seduta.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente più anziano nella carica o, a parità di anzianità di carica, più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento del presidente e di entrambi i vice presidenti, la presidenza viene assunta dal più anziano di età fra i Consiglieri.

Il presidente e i due vice presidenti restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

CAPO III

Consiglio di amministrazione

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione è composto di quindici membri eletti dall'assemblea dei partecipanti.

Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce a' termini del presente statuto, mediante avvisi da farsi recapitare almeno cinque giorni prima della convocazione, salvi i casi di riconosciuta urgenza.

Negli avvisi debbono indicarsi gli oggetti da sottoporre a discussione.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno otto membri, e per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Verificandosi parità di voti, prevale quello di chi presiede.

In caso di vacanza nei posti di consigliere, il Consiglio di amministrazione procede alla sostituzione dei mancanti sino alla convocazione della prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera lo statuto e le modificazioni di esso;

b) delibera i regolamenti interni occorrenti per disciplinare l'ordinamento, il personale e le operazioni attive e passive del Consorzio;

c) decide sulle ammissioni di nuovi partecipanti e sullo aumento e sulla cessione delle quote di partecipazione;

d) delibera la richiesta di versamento del capitale sottoscritto, a' termini del precedente art. 7;

e) delibera la emissione di obbligazioni e le relative caratteristiche;

f) fissa i criteri di distribuzione del credito;

g) determina i tassi di interesse sia sulle operazioni attive che su quelle passive;

h) determina la competenza propria e quella del Comitato esecutivo a decidere sulle operazioni;

i) delibera le operazioni riservate alla propria competenza a' sensi del disposto della lettera precedente;

l) fissa le direttive e quant'altro occorra per la formulazione dei bilanci del Consorzio da sottoporre all'assemblea;

m) provvede alla esecuzione delle deliberazioni delle assemblee;

n) delibera su quanto altro non sia riservato alla competenza di altri organi e gli sia sottoposto dal presidente o da chi lo sostituisce ai termini del presente statuto.

Art. 16.

Il Consiglio nomina un segretario, anche tra persone ad esso estranee, il quale interviene alle sedute delle assemblee, del Consiglio e del Comitato, firma i verbali unitamente al presidente e al direttore generale, e ne rilascia copie ed estratti.

Su particolare designazione del Consiglio e del Comitato, il direttore generale può temporaneamente assumere le funzioni di segretario nella sedute degli Organi anzidetti.

CAPO IV

Comitato esecutivo.

Art. 17.

Il Comitato esecutivo è composto del presidente e di sei membri del Consiglio di amministrazione, nominati con decreto emesso dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I componenti del Comitato restano in carica fino a quando non scadono, rispettivamente, dalla carica di presidente o di consigliere di amministrazione.

Il Comitato è convocato dal presidente o, in sua assenza od impedimento, da chi lo sostituisce a' termini del presente statuto, mediante avvisi da far recapitare almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo i casi di riconosciuta urgenza.

Negli avvisi debbono essere indicati gli oggetti da sottoporre a discussione.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorre la presenza di quattro dei suoi componenti.

In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.

Art. 18.

Spetta al Comitato esecutivo di:

a) adottare i provvedimenti concernenti il personale del Consorzio;

b) deliberare sull'impiego temporaneo dei fondi disponibili e sulle spese inerenti alla gestione del Consorzio, il cui singolo importo ecceda le lire centomila;

c) deliberare sulle operazioni demandate alla sua competenza, giusta il disposto dell'art. 15, lettera *h*);

d) deliberare, quando non si tratti dei casi previsti dall'art. 20, lettera *h*), le cancellazioni, le riduzioni, le restrizioni e le posterghe delle ipoteche iscritte a favore del Consorzio, le surrogazioni a favore dei terzi, la eliminazione dei crediti dalle scritture;

e) deliberare sulle azioni da promuovere e sostenere in giudizio, sui concordati giudiziali e stragiudiziali, sulle transazioni, sulle rinuncie a giudizi e a procedimenti esecutivi, su i concorsi del Consorzio a pubblici incanti, sull'acquisto, vendita e permuta di beni immobili;

f) elaborare le proposte da presentare al Consiglio di amministrazione sulle materie di sua competenza.

CAPO V

Collegio sindacale.

Art. 19.

Il Collegio sindacale è composto di cinque membri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Dei sindaci effettivi, tre sono nominati dall'assemblea e due con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Dei sindaci supplenti, uno è di nomina governativa e l'altro è di nomina assembleare.

Il Collegio designa il proprio presidente tra i membri di nomina governativa.

Al Collegio sindacale si applicano le norme di cui agli articoli 2399 e da 2401 a 2409 del Codice civile.

CAPO VI.

Direzione.

Art. 20.

Alla Direzione dell'Istituto è preposto un direttore generale nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il direttore generale:

a) sovraintende a tutto il personale dell'Istituto, vigila e coordina il lavoro di tutti gli Uffici;

b) assiste alle adunanze delle assemblee, ed interviene, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, e riferisce sugli argomenti sottoposti alle relative deliberazioni;

c) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo, delle disposizioni della Presidenza e cura la esatta osservanza delle norme della legge, dello statuto e dei regolamenti;

d) dispone e disciplina gli accertamenti tecnici e legali ed i collaudi occorrenti;

e) firma la corrispondenza ordinaria e, congiuntamente col ragioniere, gli ordinativi di incasso e di pagamento, gli assegni, i titoli e le girate di vaglia e di altri titoli all'ordine e le quietanze;

f) dispone la liquidazione di tutte le spese di amministrazione il cui singolo importo non ecceda le L. 100.000;

g) compie tutti gli atti di amministrazione occorrenti per il buon andamento del Consorzio che non siano riservati al presidente, al Consiglio di amministrazione ed al Comitato esecutivo;

h) ha anche la rappresentanza del Consorzio per la stipulazione dei contratti e di tutti gli atti da questi dipendenti compresi gli atti esecutivi sino all'esproprio, con la facoltà, altresì, di intervenire, in nome e rappresentanza del Consorzio, agli incanti dei beni ipotecari per l'eventuale aggiudicazione al Consorzio medesimo. Inoltre ha facoltà:

1) di fare rinuncia formale agli atti esecutivi in corso, qualora il mutuatario:

— per mutui non ancora entrati in ammortamento, si metta al corrente col pagamento degli interessi sulle somme somministrate e rimborsi le spese legali;

— per i mutui in ammortamento, estingua il debito per rate arretrate, accessori e spese legali;

2) di consentire annotamento di enefficacia a margine della trascrizione dei precetti a favore del Consorzio, nei casi di cui al n. 1°;

3) di consentire la cancellazione delle ipoteche e dei privilegi quando il credito sia estinto o quando vi sia rinuncia al mutuo;

4) di consentire la riduzione del carico ipotecario a seguito di riduzione del debito capitale dei mutuatari.

TITOLO IV.

UFFICI

Art. 21.

L'ordinamento ed il funzionamento dei servizi del Consorzio, sono disciplinati da apposite norme deliberate dal Consiglio di amministrazione e da approvarsi dall'organo di vigilanza.

TITOLO V.

BILANCIO, UTILI E RISERVE.

Art. 22.

L'esercizio consorziale comincia col 1° gennaio e finisce col 31 dicembre.

Entro il mese di febbraio di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione compila il bilancio dell'esercizio precedente, che deve essere posto a disposizione dei sindaci, i quali, entro venti giorni, lo restituiranno accompagnato da apposita relazione.

Art. 23.

Gli utili netti accertati in bilancio saranno assegnati:

a) per una quota pari al 20 % a riserva;

b) per un'altra quota non superiore al 10 % a disposizione del Consiglio di amministrazione per premi di rendimento ed opere di assistenza al personale, per studi, per indagini, sussidi e premi, per il progresso della tecnica agricola e l'incremento dell'economia agraria nazionale:

c) la residua quota a pagamento di un dividendo ai Partecipanti in misura non superiore al 6 %.

L'eventuale eccedenza sarà assegnata ad un fondo di riserva straordinaria.

Art. 24.

Nel caso in cui un esercizio si chiuda in perdita, gli utili netti degli esercizi successivi, prima della attribuzione di qualsiasi dividendo ai partecipanti, saranno destinati a reintegrare la perdita subita.

Visto, Il Ministro per il tesoro: PELLA

(3078)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del prefetto di Perugia in data 30 dicembre 1948, n. 38371, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1948 è costituita come appresso:

Presidente:

Gozzo dott. Gaetano, vice prefetto.

Componenti:

Sganga dott. Carlo, medico provinciale;

Minniti prof. dott. Giuseppe, docente in ostetricia;

Crispolti prof. dott. Enrico, primario di ostetricia ospedale di Foligno;

Polpettini Scorzoni Ada, ostetrica condotta.

Segretario:

Ferri dott. Augusto.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 1° giugno 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3047)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del prefetto di Reggio Calabria in data 10 marzo 1950, n. 6738, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria è costituita come appresso:

Presidente:

Calenda dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:

Musumarra dott. Giuseppe, medico provinciale;

Tropea prof. dott. Ugo, docente di clinica ostetrica e primario di ostetricia negli ospedali riuniti di Reggio Calabria;

Nicolò dott. Domenico, libero esercente specializzato in ostetricia;

Fantini Quagliarini Giovanna, ostetrica condotta.

Segretario:

Colasurdo dott. Emanuele.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 1° giugno 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3043)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Savona in data 19 dicembre 1950, n. 23370, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1950, è costituita come appresso:

Presidente:

But dott. Antonio, vice prefetto.

Componenti:

Caputo dott. Casimiro, medico provinciale;

Varaldo prof. dott. Francesco, docente di ostetricia;

Astengo dott. Ottavio, primario di ostetricia dell'ospedale civile di Varazze;

Ramorino Ludovica, ostetrica condotta.

Segretario:

Ferrarini dott. Alberto.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 22 maggio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2958)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pescara in data 12 giugno 1950, n. 8991, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia di Pescara al 30 novembre 1949, è costituita come appresso:

Presidente:

Serena dott. Raffaele, vice prefetto.

Componenti:
Franco dott. Pasquale, medico provinciale;
Paolini prof. dott. Renato, docente di patologia medica;
Baiocchi prof. dott. Pasquale, docente di clinica chirurgica;
De Marco dott. Vittorio, medico condotto.

Segretario:
Pomponio dott. Giorgio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 maggio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2959)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 15 gennaio 1951, n. 20451.2/13668, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova al 30 novembre 1949;

Vista la nota del Prefetto di Padova, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Francesco Ferrante, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Francesco Ferrante è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova, il vice prefetto dott. Bruno Mattessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 1° giugno 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA.

(3037)

CORTE DEI CONTI

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di vice revisore in prova (gruppo B, grado 11°) nei ruoli della carriera di revisione della Corte dei conti, indetto con decreto 30 giugno 1950.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1950, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venticinque posti di vice revisore (grado 11°) in prova nel ruolo della carriera di revisione (gruppo *B*) della Corte dei conti;

Viste le lettere di designazione del Provveditorato agli studi di Roma e del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato rispettivamente in data 21 febbraio 1951, n. 3719, e 10 marzo 1951, n. 7253;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a venticinque posti di vice revisore (grado 11°) in prova nei ruoli della carriera di revisione (gruppo *B*) della Corte dei conti è composta come segue:

Avolio dott. Carlo, consigliere della Corte dei conti, presidente;
La Micela dott. Michele, 1° referendario della Corte dei conti, membro;
Bartolotta dott. Giovanni, referendario della Corte dei conti, membro;
Ventriglia rag. Rodolfo, direttore capo di ragioneria del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato membro;
Savelli prof. Renato, ordinario di ragioneria nell'Istituto tecnico commerciale « L. Da Vinci » di Roma, membro.

Eserciterà le funzioni di segretario il vice referendario di 1ª classe della Corte dei conti Ventura Signoretti dott. Francesco.

Il compenso spettante agli indicati componenti la Commissione esaminatrice in parola, è quello previsto dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà comunicato al competente Ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1951

Il Presidente ORTONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1951
Registro Presidenza n. 48, foglio n. 319. — FERRARI

(3067)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di vice revisore in prova (gruppo B, grado 11°) nella carriera di revisione della Corte dei conti, indetto con decreto in data 30 giugno 1950 del Presidente della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1950, col quale è stato indetto un concorso per esami a venticinque posti di vice revisore in prova (gruppo *B*, grado 11°) nella carriera di revisione della Corte dei conti;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di vice revisore in prova (gruppo *B*, grado 11°) nella carriera di revisione della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 30 giugno 1950, sono fissate per i giorni 3, 4 e 5 ottobre 1951.

Le prove stesse avranno luogo in Roma, nella sede del Palazzo degli esami via Girolamo Induno n. 4 con inizio alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni suindicati.

Roma, addì 5 giugno 1951

Il Presidente: ORTONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1951
Registro Presidenza n. 49, foglio n. 148. — FERRARI

(3068)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.